



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO SUI REQUISITI E LE PROCEDURE
PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DELLA
I.R. N. 1/2000 MODIFICATA DALLA L.R. N. 8/2004 E
DALLA DIRETTIVA REGIONALE N. 646 DEL
20.01.2005.**

Aggiornato alla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19/09/2002 e alla n. 23 del 07/05/2007.

Art. 1) SERVIZI PER CUI SI DEVE CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.

I servizi educativi per la prima infanzia (3 mesi – 3 anni) per cui si può chiedere al Comune di Sant'Agostino l'autorizzazione al funzionamento sono servizi previsti dagli art 2 e 3 della L.R. 10 Gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla L.R. 14 Aprile 2004, n. 8 di seguito denominata "legge regionale" e precisamente:

☞☞ Nidi d'infanzia, micro nidi e sezioni aggregate a scuola d'infanzia o ad altri servizi educativi;

☞☞ Servizi integrativi:

a) Centro per bambini - genitori

b) Spazio bambini

☞☞ Servizi sperimentali

Educatore familiare

Educatore domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)

Il servizio sperimentale di educatore familiare non prevede l'autorizzazione al funzionamento in quanto svolge la sua opera presso la casa dei bambini.

Art. 2) SERVIZI PER CUI SI DEVE TRASMETTERE AL COMUNE DI SANT'AGOSTINO LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

I servizi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni la cui fruizione da parte del minore è puramente ricreativa ed occasionale (individuati dall'art. 9 della legge regionale e denominati servizi ricreativi) sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla salute e alla sicurezza.

A tal fine i soggetti gestori devono, entro venti giorni dall'attivazione del servizio, trasmettere al Comune la denuncia di inizio attività, accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche le modalità di svolgimento dell'attività.

La denuncia di inizio attività, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Sant'Agostino e per conoscenza al Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Assistenza sociale, Sanità, dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445 firmata dal soggetto gestore attestante il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente.

Sono servizi ricreativi le ludoteche, i baby parking presso supermercati o convegni, i servizi estivi presso località turistiche o di vacanze.

Art. 3) SOGGETTI CHE DEVONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento i gestori o i legali rappresentanti di servizi educativi per la prima infanzia privati collocati nel territorio comunale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma primo della legge regionale.

In caso di richiesta di autorizzazione da parte del soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nella more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Art.4) REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'allegato A) alla direttiva attuativa regionale n. 646/2005" Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norma procedurali".

In base all'art. 17 della legge regionale e all'allegato A) della Direttiva, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, i soggetti richiedenti devono:

- a) Disporre di strutture con le caratteristiche previste dal titolo III della legge regionale e gli standard di cui alla Direttiva sopra citata;
- b) Disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) Applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali del lavoro di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d) Applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella seguente tabella:

Età: 3-12 mesi	Tempo pieno e tempo parziale	Non superiore a 5 bambini per educatore
Età: 12-36 mesi	Tempo pieno	Non superiore a 7 bambini per educatore
Età: 12-36 mesi	Tempo parziale	Non superiore a 8 bambini per educatore
Età: 24-36 mesi	Tempo pieno e tempo parziale	Non superiore a 10 bambini per educatore*

* E' consentito di mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21 mesi entro il 31 Dicembre, a condizione che la loro data di inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per i bambini in età.

Applicare il rapporto numerico di un addetto ai servizi generali ogni 21 bambini;

- e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale e prevedere procedura di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del D.P.R. 7 Aprile 1999, n. 128, che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con i metodi biologici.;
- f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari a un minimo di 20 ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 5) AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA

Ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfano parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la

salute dei bambini, sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento.

Art. 6) NON CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Sarà negata l'autorizzazione in caso di :

- mancanza di requisiti organizzativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio;
- ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto dal punto 1.1. dell'Allegato A) della Direttiva regionale.

Art. 7) PROCEDURE PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

I soggetti di cui all'Art. 3) che intendono chiedere l'autorizzazione per l'attivazione di uno dei servizi di cui all'Art. 1) del presente regolamento devono:

~~1~~ presentare domanda, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Sant'Agostino e per conoscenza al Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Assistenza sociale, Sanità.

~~2~~ La domanda dovrà contenere:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione;
- sede del servizio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

~~1~~ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante attestante in particolare:

- il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'allegato A) della Direttiva regionale per la tipologia del servizio che si intende attivare, in relazione al numero dei bambini accolti;
- i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero degli insegnanti con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
- per i solo servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alla previsione dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alla procedure di acquisto degli stessi;
- la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3. dell'Allegato A) della Direttiva regionale;
- la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione della attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie ;
- copertura assicurativa del personale e dell'utenza;

~~2~~ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato riportandone gli estremi;

~~3~~ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio:

- certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21 L.R. 31/02);

- oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02);
- oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.31/02;
- ~~☒~~ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell'allegato A) della Direttiva Regionale, in base alla tipologia del servizio che si intende attivare;
- ~~☒~~ planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
 - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- ~~☒~~ tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. per i servizi che prevedono il pasto;
- ~~☒~~ piano di autocontrollo , di cui al D.Lgs. 26 Maggio 1997 n. 155 “ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della G.R. n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.

L'organismo tecnico collegiale comunale incaricato dell'istruttoria della domanda potrà chiedere ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche necessarie.

Art. 8) TEMPI DI RISPOSTA

Il Comune di Sant'Agostino dispone di 90 (novanta) giorni dal momento della presentazione della domanda da parte del soggetto privato all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agostino, per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per respingere, con provvedimento motivato, l'istanza.

Il termine può essere sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per integrare la domanda, la documentazione, fornire i chiarimenti richiesti necessari all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E SUO RINNOVO

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore.

~~☒~~ La domanda di rinnovo dell'autorizzazione, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Sant'Agostino e per conoscenza al Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Assistenza sociale, Sanità dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 90 (Novanta) giorni prima della scadenza.

La domanda dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore attestante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R., dalla Direttiva attuativa, dalla normativa vigente.

L'organismo tecnico collegiale comunale verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

In caso di dubbi, emersi in sede di istruttoria, sulla permanenza dei requisiti, deve essere chiesto il parere della Commissione Tecnica Provinciale di cui all'art. 23 della L.R.

Art 10) ORGANO TECNICO COLLEGIALE COMUNALE

L'organismo tecnico collegiale comunale ha funzioni istruttorie e di supporto all'organo concedente l'autorizzazione, finalizzate alla verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti strutturali, impiantistici, di personale, organizzativi, qualitativi, ecc. previsti per la tipologia di servizio che si intende attivare dalla L.R. e dalla Direttiva applicativa.

L'organismo tecnico collegiale è composto da:

- Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Assistenza sociale, Sanità del Comune di Sant'Agostino, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sant'Agostino, o suo delegato;
- Coordinatore pedagogico del Comune di Sant'Agostino, o altro pedagogista incaricato;
- Due operatori del settore igienico sanitario e della sicurezza, individuati dall'Azienda U.S.L. di Ferrara, Distretto Ovest.

L'organismo tecnico collegiale è nominato con determinazione del Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Assistenza sociale, Sanità.

L'organismo tecnico, nell'attività di vigilanza si potrà avvalere di operatori interni ed esterni alla Commissione stessa per l'effettuazione di sopralluoghi ad accertare l'esistenza e/o la permanenza dei requisiti richiesti.

L'organismo tecnico nell'attività istruttoria, delibera a maggioranza dei componenti e ciascun membro esprime un parere secondo la professionalità rappresentata e sarà responsabile solo per il proprio parere.

Art. 11) ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi della prima infanzia, sentito il parere della Commissione tecnica Provinciale di cui all'art. 23 della L.R., è il Responsabile del III° Settore del Comune di Sant'Agostino.

Art. 12) ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'attività di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento, costituisce un obbligo per l'Amministrazione comunale ai sensi dell' Art. 12, comma 1° lettera A) della L.R..

L'attività di vigilanza è svolta dall'organismo tecnico collegiale comunale di cui all' Art.10) del presente Regolamento.

I componenti dell'organismo tecnico, operano con idonee verifiche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sul possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione.

Le verifiche che potranno prevedere ispezioni e sopralluoghi, dovranno terminare con la redazione di un verbale e saranno programmate dall'organismo tecnico collegiale comunale che si dovrà riunire allo scopo almeno una volta all'anno.

Le verifiche, le ispezioni, i sopralluoghi deliberati in sede collegiale potranno, in considerazione delle diverse professionalità rappresentate, essere effettuate dai singoli membri anche disgiuntamente, con l'eventuale ausilio di operatori interni ed esterni.

Art. 13) SANZIONI

Il Comune di Sant'Agostino anche a richiesta della Regione e avvalendosi se necessario della Commissione Tecnica Provinciale , come previsto dall'Art 21 della L.R. e dall'allegato B) della Direttiva applicativa regionale, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato regolare denuncia di inizio attività, è soggetto una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00, pagabili entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di accertamento.

Sono inoltre previste sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti strutturali e organizzativi richiesti per l'autorizzazione da €2.000,00 a €10.000,00 pagabili entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di accertamento.

Se la violazione persiste, viene assegnato un termine provvisorio, trascorso il quale si procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Se entro l'ulteriore termine indicato il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, si procede alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.

Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia di Ferrara che provvede alla cancellazione del servizio dal registro provinciale per la prima infanzia autorizzati al funzionamento.

Art. 14) OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione al funzionamento comporta, per il soggetto gestore:

- L'obbligo di consentire l'attività di vigilanza da parte dell'organismo tecnico comunale;
- L'obbligo di comunicare preventivamente al Comune di Sant'Agostino qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- L'inserimento del servizi autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia , di cui all'art. 15 della L.R., che prevede lo scambio reciproco di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato tra Regione, Enti Locali e soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia.

Il Comune di Sant'Agostino trasmetterà periodicamente alla Provincia di Ferrara l'elenco dei soggetti autorizzati e autodenunciatisi, al fine di aggiornare il Registro provinciale dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia, come previsto dall'art. 20 della L.R..

Art. 15) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla L.R. 10 Gennaio 2001, così come modificata dalla L.R. 14 Aprile 2004, n. 8, alla Direttiva di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 Gennaio 2005, n. 646 ed alla normativa vigente.